

## **TI\_GERICHTE 80.2011.27 vom 2. März 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-03-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2011.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2011.27)

FR: TI\_GERICHTE 80.2011.27 du 2 mars 2011

IT: TI\_GERICHTE 80.2011.27 del 2 marzo 2011

### **Regeste**

Proventi di gioco in forma di quiz: differenza rispetto a lotterie e manifestazioni analoghe, esclusa imposta annua intera

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

commisurava il reddito imponibile in fr. 151'800.– per l'IC ed in fr. 159'700.– per l'IFD. Rispetto alla dichiarazione fiscale, l'autorità di tassazione aveva in particolare ridotto le deduzioni per spese professionali della moglie, da fr. 15'780.– a fr. 4'606.–. Per quanto concerne le spese di trasferta, ammetteva solo l'importo di fr. 756.–, per tener conto del periodo effettivo di attività e del grado d'occupazione, come pure del fatto che la trasferta a \_\_\_\_\_ era già stata indennizzata dal datore di lavoro. Pure la deduzione per il pasto di mezzogiorno era stata dimezzata, per tener conto del grado d'occupazione. C. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell'8 febbraio 2011, nel quale chiedevano anzitutto che la vincita al gioco televisivo fosse assoggettata all'imposta annua intera prevista per i proventi da lotterie e manifestazioni analoghe, trattandosi a loro avviso di un reddito dipendente esclusivamente da fortuna. In secondo luogo, contestavano la mancata deduzione della differenza fra quanto versato dal datore di lavoro della moglie, in relazione alle trasferte per recarsi ad insegnare nella sede di \_\_\_\_\_, ed il costo effettivo delle trasferte in questione. D. L'autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 2 marzo 2011, nella quale aumentava la deduzione per spese di trasporto a fr. 1'512.–. Tale importo si riferiva esclusivamente allo spostamento da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per 120 giorni, mentre escludeva la trasferta a \_\_\_\_\_, indennizzata dal datore di lavoro. L'Ufficio di tassazione respingeva per contro il ricorso con riferimento all'imposizione della vincita, richiamandosi ad una sentenza della Camera di diritto tributario. E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l'assoggettamento della vincita all'imposta ordinaria sul reddito, definendo "non plausibile" la sentenza menzionata dall'autorità di tassazione nella decisione impugnata, che a suo avviso si fonderebbe su "un concetto di cultura che è evidentemente fuori luogo e francamente poco adeguato per un'istanza come la CDT". In secondo luogo, per quanto attiene alla deduzione delle spese di trasporto per la moglie, il ricorrente chiede che sia concessa la differenza fra la deduzione chilometrica ammessa per il calcolo della deduzione fiscale (fr. 0.70) e l'ammontare dell'indennità riconosciuta dal Cantone ai suoi dipendenti (fr. 0.55), per un totale di fr. 1'922.–. Diritto

#### **E. 1.1**

La decisione impugnata, con cui il premio di 3'200 franchi vinto da RI 2 al gioco televisivo "\_\_\_\_\_" è stato assoggettato all'imposta ordinaria sul reddito, si fonda su una recente sentenza di questa Camera, che si è occupata proprio del caso di un'altra contribuente che

aveva partecipato allo stesso gioco (sentenza CDT n. 80.2008.106 del 22 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 5t).

### **E. 1.2**

La Camera ha dapprima ricordato che in linea di principio la vincita è un reddito soggetto all'imposta sul reddito. In effetti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall'art. 7 cpv. 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all'art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell'imposizione del reddito netto globale ("Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung"). L'art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l'art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall'imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all'imposta.

### **E. 1.3**

In seguito, la sentenza del 2008 si è confrontata con il campo d'applicazione dell'imposta annua intera. L'art. 22 lett. e LT menziona, fra gli altri redditi imponibili, i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe. L'art. 36 cpv. 1 LT, da parte sua, stabilisce che i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe di cui all'articolo 22 lettera e siano tassati separatamente con un'imposta annua intera. A tal fine, sono applicabili le aliquote dell'articolo 35 capoverso 2, al minimo l'aliquota del 5 per cento. I proventi inferiori a 1'000.- franchi sono esenti da imposta (art. 36 cpv. 2 LT). Per il calcolo dell'imposta non si tiene conto di deduzione alcuna (art. 36 cpv. 3 LT). Ricordato che l'art. 36 cpv. 1 LT è compatibile con la LAID, anche nella misura in cui prevede l'assoggettamento delle vincite ad un'imposta annua intera, la Camera di diritto tributario ha rilevato che l'art. 36 cpv. 1 LT rinvia espressamente all'art. 22 lett. e LT, che, come l'art. 23 lett. e LIFD per l'imposta federale diretta, enuncia fra i redditi imponibili i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe. Secondo l'art. 1 Legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51), per lotteria s'intende qualsiasi operazione con la quale, contro versamento d'una posta od a dipendenza della conclusione d'un contratto, si offre la probabilità di conseguire un lucro sotto forma di premio, il cui acquisto, l'entità e la natura dipendono dall'estrazione a sorte di numeri o titoli o da altro procedimento fortuito seguendo un piano prestabilito. Sono parificati alle lotterie in particolar modo i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere l'acquisto o l'ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante (art. 43 cifra 2 dell'Ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate [OLLS; RS 935.51]). Vi rientrano, fra gli altri, lo Sport Toto ma anche i giochi d'azzardo nelle case da gioco, anche se per questi ultimi dal 2000 è prevista l'esenzione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, n. 44 ad art. 23 LIFD, p. 591; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 32 ad art. 23 LIFD, p. 409; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 31 maggio 2002, n. 2A.50/2002, consid. 2.2). Fra le "manifestazioni analoghe" rientrano tutte le estrazioni a sorte che non presuppongono

alcuna puntata e concorsi a premi come quelli organizzati da imprese commerciali a scopi pubblicitari ( Locher , op. cit., n. 46 ad art. 23 LIFD, p. 592 e giurisprudenza citata). Le manifestazioni analoghe differiscono così dalle lotterie per il fatto che sono gratuite, ma hanno tuttavia in comune il fatto che il guadagno dipende dalla casualità ( Zigerlig/Jud , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2 a ediz., Basilea, 2008, n. 18 ad art. 23 LIFD, p. 340).

#### **E. 1.4**

Venendo al caso della contribuente che aveva interposto il ricorso, a questo punto la Camera ha affermato che un quiz che si basa sulle conoscenze culturali o sull'abilità dei concorrenti non può essere assimilato ad una lotteria, proprio perché la vincita non dipende da un elemento puramente aleatorio. I proventi di un gioco in forma di quiz sono dunque soggetti all'imposta sul reddito in virtù della clausola generale (per l'imposta federale diretta, l'art. 16 cpv. 1 LIFD; per l'imposta cantonale, l'art. 15 cpv. 1 LT) e non in applicazione della disposizione speciale (art. 22 lett. e LT) che concerne i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann , Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 51 e 52 ad art. 16 LIFD, p. 156; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2 a ediz., Zurigo, 2006, n. 58 e 59 ad § 16, p. 192; inoltre StE 1987 B 26.27 n. 2). Ne consegue che, ai fini dell'imposta cantonale ticinese, non è neppure applicabile l'art. 36 LT.

#### **E. 2.1**

Il ricorrente contesta le argomentazioni su cui si fonda la sentenza della Camera di diritto tributario e sottolinea che a suo avviso la fortuna rappresenta la componente decisiva del gioco televisivo cui ha partecipato sua moglie. L'insorgente ritiene particolarmente discutibile, nella motivazione della sentenza del 2008, l'accento alle conoscenze culturali, che secondo la Camera contribuirebbero al successo di un concorrente nel gioco in questione.

#### **E. 2.2**

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nella sentenza del 2008 questa Camera non ha fondato la propria decisione sulla pretesa cultura della ricorrente. Al contrario, ha rilevato come la nozione di manifestazioni analoghe alle lotterie presupponga un ruolo determinante della casualità. È vero che, come peraltro ricordato anche nella decisione criticata dal contribuente, spesso anche nei giochi fondati sull'abilità o sulle conoscenze culturali, la fortuna contribuisce al successo. Ed è altrettanto vero, al contrario, che un contributo personale del concorrente si aggiunge spesso alla componente aleatoria. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la componente aleatoria viene meno quando la vincita viene fatta dipendere da fattori che consistono in parte nell'intervento del concorrente, dell'organizzatore o di un terzo; infatti, in tal caso, l'elemento decisivo non è più, come in un'estrazione a sorte di biglietti o di numeri, un elemento imprevedibile, che sfugge ad ogni intervento umano, bensì il concorso dell'attività umana con l'imprevedibile e l'ignoto (DTF 55 I 53) . Non basta tuttavia qualsiasi collaborazione del concorrente ad escludere l'elemento aleatorio (p. es. il fatto di rispondere ad un paio di facili domande; cfr. DTF 62 I 46). Determinante è piuttosto che il contributo del concorrente presupponga un suo serio impegno, nel senso che la sua abilità, le sue capacità, le sue conoscenze, la sua perseveranza ecc. siano decisivi per il suo successo, facendo passare in secondo piano la componente aleatoria. Pertanto, di solito gli spettacoli televisivi a quiz non rientrano nella

nozione di lotterie ( Bürky/Helbing , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, Basilea 2005, n. 15 ad art. 6 LIP, p. 293). Non risulta, d'altronde, che la vincita in discussione sia stata assoggettata all'imposta preventiva, che è trattenuta sulle vincite alle lotterie, alle scommesse professionalmente organizzate e alle altre operazioni affini (art. 6 della Legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 [LIP; RS 642.21]).

### **E. 2.3**

L'abilità, la prontezza di reazione, le conoscenze generali, la disinvoltura, la grinta del concorrente sono dunque gli elementi determinanti per chi ambisce a vincere ad un gioco a premi televisivo, quale "\_\_\_\_\_". Componenti che predominano certamente sulla fortuna, che è in ogni caso la benvenuta. Si deve quindi convenire con il ricorrente che la cultura, così come definita dall'UNESCO, non ha nulla a che vedere con le qualità necessarie per partecipare ad un gioco a premi televisivo. Il contribuente, menzionando la definizione di cultura proposta dalla citata organizzazione internazionale, confonde infatti i diversi significati della parola "cultura". Quest'ultimo termine, come risulta consultando un vocabolario, ha infatti diverse accezioni, che vanno dall'insieme delle cognizioni intellettuali acquisite da una persona con lo studio e l'esperienza fino al complesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività artistiche e delle manifestazioni spirituali e religiose di una società. In quest'ultimo caso si tratta di una nozione propria della sociologia, dell'etnologia o dell'antropologia culturale, che nulla ha a che vedere con la concezione di cultura che più frequentemente si considera nella conversazione quotidiana, cioè quella che più si avvicina alla prima definizione. Se si considera il primo significato del termine cultura, si può tuttavia ritenere che possa avere qualche pertinenza anche con un gioco a premi televisivo. Infatti, la cultura intesa come l'insieme delle conoscenze, anche settoriali, di una persona può senz'altro contribuire al successo di un concorrente. L'insieme delle nozioni acquisite si chiama spesso cultura, tanto è vero che ci si riferisce sovente alla "cultura generale" o al "bagaglio culturale" di un individuo. Si tratta in realtà piuttosto di quella che si chiama anche erudizione, che differisce dalla cultura proprio per il fatto che consiste in un complesso di cognizioni acquisite attraverso la ricerca ampia e minuta di dati e notizie, che tuttavia non è accompagnata da originalità di pensiero e finezza di gusto (cfr. Vocabolario Treccani, voce Erudizione). Fin dalle origini del quiz televisivo, l'erudizione dei concorrenti è stata uno dei fattori del successo di questo genere di trasmissioni. Non a caso, quando Umberto Eco scrisse la "Fenomenologia di Mike Bongiorno", sottolineò fra l'altro proprio il ruolo della cultura dei concorrenti nei programmi condotti dal famoso presentatore, a proposito del quale tuttavia Eco non aveva un'opinione elevatissima: ... Mike Bongiorno dimostra sincera e primitiva ammirazione per colui che sa. Di costui pone tuttavia in luce le qualità di applicazione manuale, la memoria, la metodologia ovvia ed elementare: si diventa colti leggendo molti libri e ritenendo quello che dicono. Non lo sfiora minimamente il sospetto di una funzione critica e creativa della cultura. Di essa ha un criterio meramente quantitativo. In tal senso (occorrendo, per essere colto, aver letto per molti anni molti libri) è naturale che l'uomo non predestinato rinunci a ogni tentativo. ( Umberto Eco , Fenomenologia di Mike Bongiorno, in: Diario minimo). Non occorre quindi scomodare l'UNESCO e le accezioni più "oggettive" del termine cultura per concludere che è senz'altro predominante sulla fortuna del concorrente di un gioco a premi televisivo il ruolo personale da lui svolto, sia che con ciò ci si riferisca alla sua abilità, alla sua grinta, sia che si pensi invece alla sua "cultura", intesa come l'insieme delle sue conoscenze, anche superficiali o molto settoriali. Del resto, se il quiz televisivo si

riducesse all'estrazione a sorte di premi destinati ai concorrenti, verrebbe a mancare lo spettacolo, che è l'obiettivo principale del programma.

### **E. 3.1**

Infine, il contribuente postula la deduzione della differenza fra quanto versato alla moglie, a titolo di indennizzo delle spese di trasferta per recarsi nella sede di \_\_\_\_\_, e l'importo della deduzione chilometrica prevista dalla normativa tributaria per le spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.

### **E. 3.2**

La rivendicazione è semplicemente improponibile. Essa si fonda infatti sulla confusione fra la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro (secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD), da una parte, e la rifusione, da parte del datore di lavoro, delle spese di trasferta a destinazione di luoghi di lavoro esterni. Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono deducibili quali spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro. Come ha ricordato anche il Tribunale federale, confrontandosi con un contribuente ticinese che aveva sostenuto la stessa tesi del ricorrente, le spese di trasporto riconosciute sul piano fiscale sono quelle necessarie per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD) perché solo queste rappresentano spese per l'acquisizione del reddito. I costi dei viaggi effettuati per motivi professionali dalla sede di servizio, rispettivamente, se più vicino, dal suo domicilio, ad altre destinazioni, non sono invece sostenute per acquisire il reddito, ma costituiscono oneri supplementari rispetto alla normale prestazione lavorativa, assunti nell'interesse del datore di lavoro che proprio per questo è tenuto a rimborsarli (cfr., per analogia, l'art. 327 b CO). L'Alta Corte ha quindi affermato che la discrepanza tra la deduzione chilometrica riconosciuta per le spese di trasporto fiscalmente ammesse e il rimborso spese concesso dal Cantone Ticino ai propri dipendenti per i viaggi di servizio nulla muta alla diversa natura dei due tipi di spese. Se le indennità di trasferta appaiono insufficienti a coprire i costi effettivi, i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa dipendente devono far valere le loro pretese nell'ambito del rapporto d'impiego, ma non possono trarne alcun vantaggio a livello di deduzioni fiscali (sentenza del Tribunale federale del 6 agosto 2008 n. 2C\_260/2008, in RtiD I-2009 n. 20t consid. 3.1).

### **E. 3.3**

Anche su tale aspetto il ricorso è pertanto respinto. Alla moglie del ricorrente, docente a tempo parziale, con sede di servizio a \_\_\_\_\_, l'Ufficio di tassazione ha del resto già riconosciuto una deduzione di fr. 1'512.– per spese di trasporto con il mezzo privato, la deduzione per pasto fuori casa per novanta giorni (fr. 1'350.–) e l'intera deduzione forfetaria per le altre spese professionali. Sebbene la questione non meriti di essere ulteriormente approfondita, va rilevato che i contribuenti non hanno mai prodotto un'attestazione completa relativa all'indennizzo ricevuto dalla moglie. L'importo dell'indennizzo indicato sul certificato di salario (fr. 7'047.–), che secondo l'insorgente si riferisce a ben 12'812 km, appare perlomeno molto elevato. Come emerge dalle osservazioni al ricorso, presentate dall'Ufficio di tassazione, nella somma in questione rientrano rimborsi di spese di trasferta degli anni precedenti (2007 e 2008), mentre gli spostamenti a \_\_\_\_\_ nel corso del periodo fiscale litigioso si sarebbero limitati a due giorni settimanali nei mesi da gennaio a giugno. Quest'ultima circostanza fa apparire la pretesa del ricorrente ancor più destituita di fondamento, se non temeraria.

#### **E. 4**

Il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 800.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 880 .– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di. presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.